



CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° **17**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE e DETRAZIONI ANNO 2013

L'anno **duemilatredici**, addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore 18:00, nella Sala Consigliare preso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Presidente Dott.ssa Cristina Coletti ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
Fabbri Alan	P	MICHELINI MAURO	P
Coletti Cristina	P	CHIARABELLI SANDRO	P
BONIFAZI SERGIO	P	MICAI PATRIZIA	A
MARCHETTI ANNA	P	VERRI MAURO	P
MAREGA RAOUL	P	NARDINI GIOVANNI	P
FERRARI DIEGO	P	FERRON PAOLO	P
BERLATO LORENZO	A	POLETTI LIVIO	P
ZAVATTI BENITO	P	MASSARI LUCA	P
TASSI FRANCESCA	P	SGARBI MASSIMO	P
GRECHI DEBORA	P	ALEOTTI MARIA CRISTINA	A
BONATI ORNELLA	P		

Presenti n. 18 Assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Ori.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti gli scrutatori:

BONIFAZI SERGIO
TASSI FRANCESCA
VERRI MAURO

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Cristina Coletti assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Ori.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE e DETRAZIONI ANNO 2013

Sono presenti gli Assessori: Pancaldi, Cestari, Vincenzi, Saletti e Poltronieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata integralmente la discussione consiliare riportata nel verbale n. 15 in data odierna.

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- i comuni possono altresì, considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da:

- a) anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
- b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Visto il comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Rilevato che per gli anni 2013 e 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;

Dato atto che per gli anni 2013 e 2014 il gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze, dagli altri fabbricati classificati nelle categorie A, B, C, e D10 (fabbricati strumentali alle attività agricole), dalle aree fabbricabili e terreni agricoli, è destinato ai comuni;

Dato atto che ai sensi del comma 381, art. 1 della Legge n. 228/2012, per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27 settembre 2012 di approvazione delle aliquote per l'anno 2012;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2013 può essere soddisfatto, confermando sia le detrazioni di legge per l'abitazione principale e figli, che le aliquote determinate per l'anno 2012, specificate come segue:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4 PER CENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Ed inoltre per:

- a) per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata
- b) per l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- c) per la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

2. ALTRI IMMOBILI:

ALIQUOTA BASE 0,80 PER CENTO con le seguenti variazioni:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 21-02-2013 Comune di Bondeno

- Aliquota 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2014
 - Aliquota 0,78 per cento per i terreni agricoli
 - Aliquota 0,99 per cento per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale, per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta,
 - Aliquota 1,06 per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5;
3. ALIQUOTA RIDOTTA 0,1 per cento per FABBRICATI RURALI di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
4. ALIQUOTA 0,46 per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

Considerato che per effetto delle disposizioni più sopra indicate, comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dall'anno 2013 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D, con successivo atto consigliare saranno stabilite le nuove modalità per concedere l'agevolazione alle medesime categorie individuate con la precedente DCC. N. 44/2012, che sono:

- fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione.
- fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai

sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98.

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori interessati, allegati;

Con la seguente votazione. Presenti n. 18, voti a favore n. 12, voti contrari n. 6 – Verri, Nardini, Ferron, Poletti, Massari e Sgarbi (PD);

DELIBERA

- 1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa che qui s'intende integralmente richiamato;
- 2) di confermare, per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale propria adottate nel 2012, e riportate di seguito:

1. ALIQUOTA RIDOTTA **0,4** PER CENTO PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Ed inoltre per:

- a) per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) per l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- c) per la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

2. ALIQUOTA BASE **0,80** PER CENTO PER ALTRI IMMOBILI (non indicati negli altri punti):
 3. Confermate inoltre le seguenti variazioni:
 - Aliquota **0,76** per cento per le unità immobiliari concesse in locazione alle condizioni stabilite da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma; tale aliquota si applica fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità e comunque non oltre il 31/12/2014
 - Aliquota **0,78** per cento per i terreni agricoli
 - Aliquota **0,99** per cento
 - per le unità abitative e loro pertinenze diverse dalla abitazione principale
 - per le pertinenze di abitazione principale escluse da aliquota ridotta,
 - Aliquota **1,06** per cento per fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D5
 4. ALIQUOTA RIDOTTA **0,1** PER CENTO per FABBRICATI RURALI di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
 5. ALIQUOTA **0,46** per cento fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali, e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Tale agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- 3) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale dei soggetti passivi e per le relative pertinenze si detraggono euro **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione è applicata anche ai seguenti soggetti:
- a) per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - b) per l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - c) per la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

- 4) per l'anno 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400; tale detrazione si applica anche ai medesimi soggetti passivi del paragrafo 3) lettere a), b), c) ;
- 5) di dare atto che per effetto delle disposizioni di cui al comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dall'anno 2013 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale D, per cui con successivo atto consiliare saranno stabilite le nuove modalità per concedere l'agevolazione alle medesime categorie individuate con la precedente DCC. N. 44/2012, di seguito indicate:
- fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio già operanti sul territorio comunale e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione.
 - fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio e, comunque, accatastati o da accatastare nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
 - fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D.Lgs n. 114/98 (con superficie fino a 250mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi di pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, il 1° gennaio 2013, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296/2006;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 al fine della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE e DETRAZIONI
ANNO 2013**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 21-01-2013

Il Dirigente
F.to Cavallini Sabrina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 21-01-2013

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Cavallini Sabrina

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dott.ssa Cristina Coletti

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Ori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il 11-03-2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Online di questo Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Ori

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal 11-03-2013 al 26-03-2013 al n. 463.

Dalla residenza comunale, li 27-03-2013

**F.to Il Responsabile del Servizio
Incaricato**

Attestato di conformità

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, li _____

Il funzionario Comunale Incaricato